



TRIBUNALE DI NAPOLI NORD

III sezione civile

il Giudice, dott. Giovanni Di Giorgio,

nel procedimento iscritto al n. 4/2019 r.g. avente ad oggetto il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento *ex l. 3/2012* proposto da Salvatore Roselli;

sciogliendo la riserva formulata all'udienza dell'8.7.2019;

considerato che:

- l'istante ha depositato domanda per la nomina di un Organismo di Composizione della Crisi ai sensi dell'art. 15 l. 3/2012, e che in data 28.2.2017 il Presidente nominava il dott. Pietro Petruzzelli;
- in data 15.5.2019 l'istante, con l'ausilio del dott. Petruzzelli, ha depositato il piano del consumatore e contestualmente è stato delegato alla procedura questo giudice;
- si è costituito il creditore CheBanca! s.p.a. chiedendo il rigetto del piano presentato;

rilevato che il proponente ha dichiarato:

- a) di non essere soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 l. fall., in quanto persone fisiche non svolgenti attività di impresa;
- b) di non aver fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento *ex l. 3/2012*;
- c) di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 *bis l. cit.*;

rilevato inoltre che l'istante ha depositato documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale, e che in particolare la debitoria, alla data di presentazione del piano, risulta così composta:

- mutuo ipotecario nei confronti di Che Banca! Per € 117.084,99;
- finanziamento Agos per € 12.500,00;
- finanziamento Compass/Ifis Banca per € 16.293,18;
- cambiali in favore di Findomestic per € 651,86;
- cambiali in favore di Agos per € 5.597,00;



per un totale di € 152.127,03 ;

rilevato di converso che il patrimonio del debitore è costituito dall'immobile sito nel Comune di Casoria, , il cui valore complessivo è stato stimato dall'OCC in € 122.740,00, oltre al reddito da lavoro dipendente percepito dal Roselli (pari a circa € 1.300 mensili netti) e dalla coniuge Silvestri Maria (pari a circa 600 € mensili), stante il modesto valore dei beni mobili di cui sono titolari; ritenuto pertanto sussistente una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempimento di tali obbligazioni;

ritenuto anche che dagli atti può ragionevolmente escludersi che l'istante abbia colposamente determinato il sovraindebitamento o abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, dal momento che il mutuo con CheBanca! indicato nel piano è sempre stato onorato dal proponente, il quale ha anzi dimostrato di essersi adoperato per alleggerire la propria situazione economica, estinguendo il proprio debito nei confronti dell'Erario e di diverse finanziarie; inoltre deve aggiungersi che al momento della stipula del contratto di mutuo, nel 2005, i coniugi Roselli godevano di un reddito di € 1.800 mensili di tal che la rata del mutuo, di € 900, appariva sostenibile al momento della sua stipula;

considerato che la proposta prevede il pagamento:

- al 100% del compenso dei crediti in prededuzione, costituito dal compenso dell'OCC e del proprio legale in 22 rate;
- al 60% del debito nei confronti del creditore ipotecario in 126 rate;
- al 60% del debito nei confronti dei creditori chirografari in 75 rate;

rilevato che tale proposta appare un accettabile punto di equilibrio fra il diritto dei creditori a trovare soddisfazione e la necessità, insita nella *ratio* della procedura, di garantire al consumatore e al suo nucleo familiare un dignitoso tenore di vita;

rilevato inoltre che con riferimento a tale ultimo aspetto è stato considerato il parametro della soglia di povertà individuato dall'ISTAT in relazione al numero di componenti del nucleo familiare (cfr. relazione dell'OCC sul punto) e che il rapporto rata/reddito appare coerente con la suesposta necessità di equilibrio delle diverse esigenze, anche considerando il fatto che un maggiore importo della rata comporterebbe l'inevitabile lesione del diritto ad un tenore di vita accettabile;

ritenuto che la durata complessiva del piano, pari a 147 mesi, seppure riguardi un periodo di tempo rilevante e non trascurabile, appare comunque accettabile e ragionevole dato che il piano di ammortamento del mutuo originariamente contratto dagli istanti prevedeva comunque il suo completamento nel 2030 (cfr. contratto in atti);



rilevato inoltre che la relazione depositata dal professionista include gli elementi richiesti dall'art. 9 co. 3 *bis* l. 3/2012 e che le conclusioni ivi rassegnate appaiono condivisibili e scevre da vizi logici, e pertanto ad esse si rinvia;

ritenuto infine che il credito di CheBanca! può plausibilmente essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria: infatti dalla stima fornita dall'OCC il valore dell'immobile è risulta pari a in circa € 122.740,00. Orbene tenendo conto di tale valore, della circostanza che solitamente nelle procedure esecutive il valore dell'offerta minima è fissato nel 75% del prezzo base, del fatto che molto spesso si perviene ad aggiudicazione dopo diversi tentativi di vendita (con conseguenti ribassi) e della tempistica dilatata delle procedure esecutive, il valore di € 73.644,00 pagato a CheBanca! appare con ogni probabilità prossimo rispetto all'eventuale ricavato della vendita coattiva;

P.Q.M.

letto l'art. 12 *bis* co. 3 l. 3/2012,

OMOLOGA

il piano del consumatore presentato da Salvatore Roselli, come modificato con l'integrazione depositata in data 18.5.2019;

DISPONE

- che il debitore effettui i pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato, ivi incluso il compenso ai professionisti per l'attività professionale prestata;
- che il dott. Pietro Petruzzelli vigili sull'esatto adempimento del piano, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità e risolvendo le eventuali difficoltà insorte nella sua esecuzione, onerandolo di tutti gli ulteriori obblighi e attività previsti dall'art. 13 l. 3/2012;
- che il piano come modificato con l'integrazione depositata il 18.5.2019, sia pubblicato sul sito del Tribunale di Napoli Nord;

STABILISCE

in applicazione dell'art. 12 *ter* l. 3/2012 che i creditori con causa o titolo anteriore non possano iniziare o proseguire azioni esecutive individuali, né che ad iniziativa dei medesimi creditori possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquisti diritti di prelazione sul patrimonio del debitore;



MANDA

la Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al dott. Pietro Petruzzelli.

Aversa, 15/07/2019

il Giudice delegato

Dott. Giovanni Di Giorgio

